

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**Deliberazione n. 32 del 3 maggio 2018**

Sono presenti i componenti del Comitato:

<b>BOSCAGLI</b>	Giulio	Vice Presidente
<b>SAVOINI</b>	Gianluca	Vice Presidente
<b>BORELLA</b>	Diego	
<b>ROLANDO</b>	Stefano	

Oggetto: Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. (ora Wind Tre s.p.a.)

---

La struttura proponente:  
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.

---

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, *Regolamento interno del Co.Re.Com.*;

RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la Del. A.G.Com. 179/03/CSP, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito "Regolamento") come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*", ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito "Regolamento indennizzi");

VISTA l'istanza presentata in data 13 dicembre 2016 con cui la sig.ra XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore H3G S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A.), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

L'istante ha chiesto la definizione della controversia in essere con l'operatore H3G S.p.a. (ora Wind Tre s.p.a. e d'ora in avanti "H3G"), ai sensi degli art. 14 e ss. del *Regolamento*, in relazione a servizi di telefonia mobile.

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza introduttiva del procedimento l'istante ha dichiarato:

- di avere sottoscritto in data 30 novembre 2016 un verbale di conciliazione di mancato accordo, nel quale l'operatore H3G si impegnava a corrispondere la somma di € 66,69 di cui € 6,69 per rimborso dei servizi e contenuti a sovrapprezzo e € 60,00 per indennizzo per mancato riscontro a reclamo ai sensi della carta dei servizi;
- di avere ricevuto la suddetta somma;
- di insistere nella richiesta di rimborso di € 100,00 addebitati nella fattura XXX dell'8/6/2016 a titolo di costi per recesso anticipato in quanto non dovuti.

Sulla base di quanto esposto la sig.ra XXX formula le seguenti richieste:

- i) rimborso di € 100,00 addebitati a titolo di costi per recesso anticipato.
- ii) rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura di reclamo e contestazione, da quantificarsi in € 100,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore H3g non ha presentato scritti difensivi, né ha prodotto documentazione ai fini della definizione della presente controversia.

### **3. Motivazione della decisione**

In via preliminare si dà atto che parte istante ha ricevuto parziale ristoro alle richieste formulate in prima istanza secondo il regolamento contrattuale. Ha quindi reiterato in questa sede solo le domande relative al rimborso dei costi per recesso anticipato e delle spese di procedura che costituiranno l'oggetto di questo provvedimento.

Si osserva, in linea generale, che la parte residuale dell'istanza concernente il rimborso di € 100,00 addebitati a titolo di costi per recesso anticipato soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

Entrando nel merito, si ritiene che le richieste della sig.ra XXX non meritino accoglimento per le motivazioni qui di seguito esposte.

Infatti, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante va rigettata stante la sostanziale genericità della contestazione e l'assenza, in atti, di qualsivoglia documento in merito al contratto sottoscritto e di reclami sugli addebiti contestati. In particolare, all'istanza introduttiva, che non sufficientemente circostanziata circa le ragioni delle doglianze per cui è causa, non viene allegata neppure la fattura contenente l'addebito contestato.

In ragione di ciò risulta di fatto impossibile per questo Corecom ogni tipo di valutazione (in questo senso si veda, fra le altre, Delibera Corecom Toscana n. 56 del 10 ottobre 2016).

In linea generale, per mera completezza della trattazione si osserva che le penali per recesso anticipato, quando è prevista una durata minima del vincolo contrattuale, sono lecite ed ammesse nella pratica commerciale nei contratti di fornitura di servizi di telefonia. Infatti, in materia di costi per recesso anticipato, la disciplina generale di cui al c.d. Decreto Bersani, e quindi la regola del recesso senza spese "non giustificate da costi dell'operatore" (art. 1, comma 3), si applica nel caso di recesso anticipato dai contratti "a prezzo pieno", ma non ai casi in cui il contratto abbia ad oggetto un'offerta promozionale, per la cui fruizione le parti accettano un periodo minimo di vigenza del contratto: in tal caso, fermo il diritto del cliente di recedere in qualunque momento dal contratto, si ritiene legittimo un "vincolo economico" nel caso di recesso antecedente il decorso del pattuito periodo minimo, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio contrattuale tra le parti. In questo senso, si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha sostenuto che "il contratto (...) ha una sua intrinseca e sostanziale natura sinallagmatica, nel senso che l'impegno di non recedere prima di una certa data è il "prezzo" che, di fatto, l'utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo sconto sui servizi acquistati" (Cons. St., sent. 1442/2010, che conferma la sent. Tar Lazio, sez. terza, n. 5361/2009; in senso conforme, del. Agcom n. 63/12/CIR, n. 54/15/CIR; nonché Corecom Lombardia, del. n. 25 del 2014; Corecom Liguria, del. n. 2 del 2015; Corecom Emilia Romagna, del. n. 51 del 2014 e n. 61 del 2015; Corecom Toscana, del. n. 147 del 2 ottobre 2015).

Si deve inoltre considerare che i costi di recesso anticipato sono variabili e dipendono dal tipo di piano sottoscritto, da quanto tempo è trascorso dalla sua sottoscrizione, dalla presenza o meno

di uno Smartphone compreso nell'abbonamento e dagli sconti praticati dall'operatore; in ragione della genericità dell'istanza e della carenza documentale della stessa è preclusa ogni ulteriore indagine sulla congruità dei costi addebitati alla sig.ra XXX.

Per mera completezza della trattazione va aggiunto che le condizioni generali di abbonamento pubblicate nel sito del gestore H3G prevedono la possibilità di addebitare costi per recesso anticipato per un importo fino a 100 €.

Gli addebiti, pertanto, appaiono legittimi e la richiesta di rimborso non può essere accolta.

#### **4. Spese di procedura**

Considerato il rigetto delle domande dell'istante, e considerato il comportamento delle parti durante la procedura di conciliazione e di definizione, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di procedura.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società H3G S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-bis c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526);

VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell'A.G.Com;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **D E L I B E R A**

1. Il rigetto dell'istanza presentata dalla sig.ra XXX nei confronti della società H3G. oggi Wind Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. La compensazione tra le parti delle spese di procedura.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.  
Dott. Massimiliano Della Torre

Il Vice Presidente Co.Re.Com  
Dott. Giulio Boscagli

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.  
dott. Massimiliano Della Torre